

LA RIFORMA ENASARCO

Misure di sostenibilità di lungo periodo della Previdenza Integrativa Obbligatoria degli Agenti

In possesso del testo definitivo, siamo in grado di dare informazioni più dettagliate sulle novità introdotte.

- **Incremento dell'aliquota del contributo previdenziale obbligatorio.** L'aliquota contributiva aumenterà dall'attuale 13,50% al 17%, con un innalzamento graduale che inizierà nell'anno 2013 e si completerà nell'anno 2020.

	Anno di decorrenza e aliquota contributiva							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota contributiva	13,75%	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%
Aliquota previdenza	12,50%	12,70%	12,90%	13,10%	13,30%	13,50%	13,75%	14,00%
Aliquota previdenza a titolo di solidarietà	1,25%	1,50%	1,75%	2,00%	2,25%	2,50%	2,75%	3,00%

- **Incremento del contributo di solidarietà.** L'aumento del contributo previdenziale in parte sarà destinato al ramo previdenza a titolo di solidarietà. Il contributo di solidarietà passerà gradualmente dall'attuale 1% al 3% nel 2020. Ciò risponde al principio di solidarietà generazionale caratteristico dei sistemi previdenziali a ripartizione (legge 8 agosto 1995 n°335).

- **Aumento dei massimali provvigionali** ai fini dell'incremento del montante utile al calcolo della pensione (o quota di pensione) contributiva. L'aumento dei massimali provvigionali è previsto in forma graduale dall'anno 2012 all'anno 2015. L'incremento è differenziato fra plurimandatari e monomandatari al fine di ricondurre il rapporto tra i due massimali a 1,5, perché si è osservato che un cospicuo numero di agenti plurimandatari opera di fatto per un solo preponente.

Tipologia del rapporto di agenzia	Anno di decorrenza e massimali provvigionali			
	2012	2013	2014	2015
monomandatario	€ 30.000,00	€ 32.500,00	€ 35.000,00	€ 37.500,00
plurimandatario	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 23.000,00	€ 25.000,00

- **Aumento dell'aliquota del contributo per le attività di previdenza, assistenziali e di formazione,** dovuto sulle provvigioni a favore degli agenti aventi forma di società di capitali (Spa e Srl). Questo contributo è dovuto per le società di agenzia in forma societaria, spesso costituite per eludere il contributo previdenziale. Tale contributo aumenterà gradualmente dal 2012 al 2016 e l'aliquota passerà dall'attuale 2% al 4%. L'aumento sarà ripartito in forma paritetica fra i preponenti e le società di agenzia (attualmente il contributo è totalmente a carico delle mandanti).

Importi provvigionali annui	Aliquota Regolamento 2004	Anno di decorrenza e aliquota contributiva				
		2012	2013	2014	2015	2016
Fino a € 13.000.000,00	2%	2,40%	2,80%	3,20%	3,60%	4,00%
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00	1%	1,20%	1,40%	1,60%	1,80%	2,00%
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00	0,5%	0,60%	0,70%	0,80%	0,90%	1,00%
Oltre € 26.000.000,00	0,1%	0,15%	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%

- **Un rendimento minimo garantito** del 1,5% per la rivalutazione del montante contributivo e la contestuale istituzione di uno specifico fondo di garanzia, alimentato dal 10% dei rendimenti annui degli investimenti ENASARCO.

- **Aumento dei requisiti pensionistici e introduzione della quota 90**

I requisiti pensionistici minimi fra uomini e donne sono stati uniformati a 20 anni di anzianità contributiva e 65 di età pensionabile. Per le donne, quindi l'età pensionabile minima, oggi a 60, si incrementerà di un anno ogni due solari, a partire dal 2012 e con termine nel 2020.

E' stato poi introdotto l'ulteriore requisito rappresentato dalla quota 90, quale somma fra gli anni compiuti di età e l'anzianità contributiva secondo la seguente scaletta:

Sesso	Requisiti	Anno di decorrenza									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
M	quota	86	87	88	89	90					
	età minima	65	65	65	65	65					
	anzianità minima	20	20	20	20	20					
F	quota	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
	età minima	61	61	62	62	63	63	64	64	65	
	anzianità minima	20	20	20	20	20	20	20	20	20	

- **Introduzione di una rendita contributiva reversibile** in favore dei nuovi iscritti che raggiungeranno l'età pensionabile (65) con almeno **5 anni** di contributi, ma senza aver maturato l'anzianità contributiva minima. A questi verrà erogata una rendita reversibile ridotta in misura del 2% per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota 90.

E' stata, di conseguenza, abbassata a 5 anni l'anzianità minima per la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi.

- **Introduzione di stabilizzatori automatici** del sistema di calcolo contributivo.

In futuro, a partire dall'anno 2015, si stabilirà la aspettativa di vita ogni tre anni e si aggiornerà sia l'età pensionabile in proporzione al miglioramento riscontrato, sia i coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi.

- **Introduzione della facoltà degli agenti che operano per preponenti straniere**, senza sedi o dipendenze in Italia, di effettuare versamenti contributivi a loro esclusivo carico.

- **Introduzione della facoltà di versamento di contributi facoltativi.** Al solo fine di incrementare il montante contributivo è data facoltà all'agente, che abbia almeno un rapporto di agenzia in essere, di versare, a suo esclusivo carico, un contributo annuo facoltativo ulteriore rispetto a quello obbligatorio. La medesima facoltà è riconosciuta all'iscritto antecedentemente al 1° gennaio 2004 al solo fine di incrementare la quota di pensione calcolata con il sistema contributivo.

L'entità del contributo facoltativo è liberamente determinata dall'agente, con minimo di 200 € annui.

- **Possibilità di richiedere supplementi di pensione per coloro che continuano a lavorare.** Per i pensionati di vecchiaia e invalidità il diritto alla liquidazione del supplemento si acquisisce al compimento del 70° anno di età e comunque non prima del trascorrere di un quinquennio dalla data del pensionamento, senza più l'obbligo di previa cessazione dei rapporti di agenzia. Di conseguenza il pensionato di vecchiaia e di invalidità, che continui a svolgere attività di agenzia, dopo il pensionamento, potrà richiedere più supplementi di pensione.

Sono state introdotte anche altre nuove disposizioni, finalizzate ad una gestione più efficace e alla rimozione di incertezze nell'applicazione delle norme del precedente regolamento.

La riforma, come già detto, ora dovrà essere approvata dai Ministeri competenti ed entrerà in vigore dal 2012.

Il 22 dicembre il Consiglio di Amministrazione dell'Enasarco ha approvato il nuovo regolamento Enasarco, sulla base delle ipotesi di intervento dello Studio Attuariale incaricato e sentito il parere di un Collegio di Saggi, esperti di previdenza accreditati presso i Ministeri che dovranno dare l'approvazione definitiva della riforma.

Le modifiche al regolamento sono state imposte principalmente dalla necessità di adeguare il Bilancio Tecnico dell'Ente alle recenti normative in materia previdenziale che prevedono una copertura finanziaria per oltre 30 anni con proiezioni fino a 50 e alle diminuite entrate previdenziali dovute alla crisi economica.

*La previdenza obbligatoria gestita dalla Fondazione Enasarco ha le seguenti peculiarità: ha una **connotazione negoziale**, per il ruolo riconosciuto alle Parti sociali; è **circoscritta alla categoria degli agenti**; è **integrativa**; è **alimentata da soli contributi** versati da agenti e preponenti; non **beneficia di oneri a carico dello Stato**.*

*La Riforma varata ha recepito appieno l'accordo raggiunto tra le Parti Sociali, agenti e mandanti, ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione **all'unanimità**; quindi con il voto favorevole di tutti i sindacati agenti e delle associazioni di categoria Industria e Commercio rappresentati in Consiglio e dei rappresentanti dei Ministeri di controllo.*

*L'USARCI è ben consapevole che le modifiche introdotte comportano ulteriori aggravii economici agli agenti di commercio. I nostri dirigenti sindacali, tutti agenti di commercio, sono però convinti che **l'interesse della Categoria sia quello di mantenere le peculiarità della previdenza Enasarco** e di difendere il nostro Ente previdenziale da chi agisce per interessi personali o di parte; come sta facendo qualche pseudo sindacato. **Vengono lanciati falsi allarmismi** e condanne che, ovviamente, hanno facile presa fra coloro che oggi vengono chiamati a sopportare nuovi oneri, per una previdenza i cui frutti verranno goduti solo fra molti anni.*

Federico Rossetto